



Dgr n.

del

pag. 1/49

ALLEGATO__B__

ARTICOLATO

**Maxi emendamento al disegno di Legge
di iniziativa
della Giunta regionale n. 286/2012**

**“NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E DELLA
RETE ECOLOGICA REGIONALE”**

Titolo I – Principi generali
Capo I – Finalità e oggetto

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente nelle zone di particolare interesse naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuoverne lo studio scientifico e di sviluppare i servizi ecosistemici, la Regione del Veneto detta principi e norme per la disciplina della rete ecologica regionale, con particolare riferimento ai parchi ed alle riserve naturali, nel rispetto delle previsioni statutarie e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e in attuazione della convenzione sulla biodiversità e della strategia europea per fermare la perdita della biodiversità entro il 2020 anche in osservanza degli obiettivi e finalità della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. La presente legge assicura il funzionamento della rete ecologica regionale, con particolare riferimento alla disciplina delle aree naturali protette e si pone come obiettivo primario quello di conseguire la valorizzazione, la conservazione in uno stato favorevole e l'incremento del patrimonio di biodiversità, a garanzia della fruizione da parte dei cittadini e delle generazioni future; tali finalità sono perseguite anche mediante adeguate misure finanziarie e rispondono all'esigenza di:
 - a) migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
 - b) semplificare e migliorare le procedure programmatiche, pianificatorie e gestionali dei parchi e delle riserve regionali;
 - c) razionalizzare la spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 10, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011*".
3. La presente legge si ispira ai principi di leale cooperazione, di sussidiarietà, di partecipazione e di adeguatezza; essa è volta a favorire la crescita civile e culturale dell'intera società regionale e delle comunità locali ed a garantire un futuro migliore alle presenti ed alle prossime generazioni.

Art. 2 – Rete Ecologica regionale

1. La rete ecologica regionale di cui all'articolo 1 è composta da:
 - a) il sistema delle aree naturali protette presenti nel territorio regionale del Veneto;
 - b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;
 - c) gli ambiti individuati nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per le parti non regolate dalle leggi istitutive delle aree naturali protette, che restano comunque soggette alle norme di salvaguardia previste dal P.T.R.C;
 - d) i parchi di interesse locale;
 - e) i corridoi ecologici e le altre strutture di collegamento e funzionamento della rete, così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale regionale;
 - f) le aree naturali che rientrano nel patrimonio dell'Umanità secondo le definizioni dell'UNESCO.
2. Le zone ed aree della rete ecologica regionale individuate al comma 1, lettere b), e) ed f) sono disciplinate con appositi provvedimenti.

Titolo II – Sistema delle aree naturali regionali protette
Capo I – Parchi e riserve

Art. 3 – Classificazione delle aree protette

1. Il sistema delle aree naturali protette presenti nel territorio regionale del Veneto è composto da:
 - a) i parchi e le riserve nazionali;
 - b) i parchi e le riserve interregionali;
 - c) i parchi regionali e le riserve naturali regionali.
2. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale possono promuovere intese ed accordi con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe, al fine del coordinamento gestionale dei territori da tutelare.

Art. 4 – Parchi regionali

1. I parchi regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale, nelle quali conservazione, miglioramento e protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna e più in generale della funzionalità ecosistemica, possano accompagnarsi ad un equilibrato sviluppo sostenibile delle popolazioni ivi residenti, ad attività di divulgazione scientifica e a forme di turismo sostenibile, opportunamente regolate.
2. I parchi regionali sono beni di interesse paesaggistico sottoposti alle disposizioni della Parte III - Titolo I - Capo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per l’intero territorio delimitato nel provvedimento d’istituzione, nonché per le aree di protezione esterne ove delimitate nei provvedimenti istitutivi e specificatamente normate; sono altresì sottoposti al regime previsto dalla presente legge e dalle relative leggi istitutive.

Art. 5 – Riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, oppure di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori naturalistici significativi.
2. Le riserve naturali possono racchiudere al loro interno:
 - a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto l'ambiente naturale con tutto quanto esso contiene;
 - b) zone di riserva orientata, quando hanno lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.
3. Le riserve sono sottoposte al regime previsto dalla presente legge e dalla relativa disciplina istitutiva di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 6 - Istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse interregionale

1. I parchi interregionali sono ambiti territoriali che presentano caratteristiche simili a quelli compresi nei parchi regionali ma che, per la loro collocazione geografica e l'unitarietà degli ecosistemi che li compongono, richiedono una gestione coordinata con i territori o con le aree protette confinanti e ricomprese nelle Regioni contermini.
2. I parchi e le riserve interregionali sono istituiti, previa intesa programmatica tra le Regioni interessate, con legge regionale in osservanza a quanto previsto dalla presente legge, secondo le modalità e i principi dettati dalla normativa statale; le leggi regionali di istituzione del parco e delle riserve dovranno essere approvate dalle Regioni interessate nel medesimo testo.

Art. 7 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali

1. I parchi e le riserve naturali di interesse regionale possono essere individuati prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 33 del PTRC.
2. Negli ambiti di cui al comma 1, le misure previste dal PTRC continuano ad applicarsi fino alla data di adozione del piano del parco o della riserva di cui all'articolo 11. Il Presidente della Giunta regionale, in casi eccezionali, può autorizzare motivate deroghe a tali misure, sentiti i comuni interessati, previo parere della Valutazione Tecnica Aree Protette (VTPA), di cui all'articolo 10 della presente legge regionale.
3. Fatta salva la disciplina dei parchi e delle riserve regionali già istituiti, in quelli di nuova istituzione, dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi regionali istitutive fino all'adozione del piano del parco si applicano i seguenti divieti:
 - a) interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque con esclusione di quelli necessari per la sicurezza del territorio; tra tali interventi sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto;
 - b) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea e fauna e delle singolarità geologiche, mineralogiche e paleontologiche;
 - c) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente e geneticamente dannose;
 - d) esercizio venatorio; possono essere definiti degli interventi di selezione biologica qualora vi sia necessità, sulla base di evidenze scientifiche;
 - e) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente naturale, ivi compresi l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
 - f) interventi di bonifica di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli in siti inquinati;
 - g) attività che producono danni ai valori tutelati dalla presente legge;
 - h) uso dei mezzi motorizzati nei territori protetti in particolare nei percorsi fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e la navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Kw 5;
 - i) recinzioni che recano pregiudizio alla valorizzazione delle aree, escluse quelle con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle colture agricole e delle attività silvo-pastorali, zootecniche e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi.

Art. 8 – Istituzione dei parchi regionali

1. Ciascun parco regionale è istituito con legge regionale che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, stabilisce:
 - a) l'Ente gestore del parco, scelto tra gli enti locali o altro soggetto autonomo. Qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte compreso tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio di Comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse Comunioni anche associate tra loro;
 - b) il perimetro del parco, indicato mediante apposita cartografia in scala 1:25.000;
 - c) le caratteristiche del parco, ai fini della articolazione e classificazione delle aree;
 - d) le misure di salvaguardia che vanno applicate all'interno del parco, sino all'approvazione del piano del parco;
 - e) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie, ai sensi dell'articolo 18;
 - f) le norme e le prescrizioni che vanno osservate in tali zone e che devono essere inserite negli strumenti urbanistici di livello locale;
 - g) gli atti cui gli enti gestori sono tenuti ad adottare, in difetto dei quali la Giunta regionale provvede ai necessari interventi sostitutivi;
 - h) i finanziamenti necessari in sede di prima istituzione del parco.

Art. 9 - Istituzione delle riserve naturali regionali

1. Ciascuna riserva regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente disciplina, è istituita con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e previo parere della VTAP di cui all'articolo 10. Il provvedimento istitutivo stabilisce:
 - a. il perimetro della riserva, indicato mediante apposita cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;
 - b. le caratteristiche della riserva, ai fini della articolazione e classificazione delle aree;
 - c. le misure di salvaguardia che vanno applicate all'interno della riserva, sino all'approvazione del piano naturalistico-ambientale della riserva;
 - d. le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie, ai sensi dell'articolo 18;
 - e. le norme e le prescrizioni che vanno osservate in tali zone e che devono essere inserite negli strumenti urbanistici di livello locale;
 - f. gli atti cui gli enti gestori sono tenuti ad adottare, in difetto dei quali la Giunta regionale provvede ai necessari interventi sostitutivi.
2. Qualora la riserva non sia costituita da territorio demaniale regionale, per la quale provvede Veneto Agricoltura, la gestione è affidata:
 - a. al comune territorialmente interessato, qualora la riserva sia integralmente ricompresa nel territorio di un comune;
 - b. all'unione dei comuni territorialmente interessati, qualora già esistente;
 - c. alla Provincia o alla Città metropolitana territorialmente interessata.
3. Al finanziamento dell'attività della riserva concorrono i soggetti gestori, la Regione ed eventuali altri soggetti pubblici e privati con appositi contributi.
4. Per lo svolgimento delle attività della riserva i soggetti gestori possono avvalersi delle associazioni ambientaliste, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 10 - Valutazione Tecnica Aree Protette

1. I provvedimenti emanati dal Presidente o dalla Giunta regionale relativi all'istituzione delle riserve naturali regionali o agli strumenti di pianificazione inerenti la materia delle aree protette e della biodiversità naturalistica, sono preceduti da un parere, denominato **valutazione tecnica aree protette** (VTAP), espresso dal Direttore di Dipartimento competente in materia di aree protette, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1" o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore della Sezione competente in materia di parchi ed aree protette.
2. Il Direttore di Dipartimento responsabile della VTAP convoca e presiede un comitato composto dai rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di territorio, infrastrutture, difesa del suolo, affari legislativi, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente, turismo nonché da quattro esperti di chiara fama, nominati dal Presidente della Giunta Regionale nelle seguenti discipline: geologia, scienze biologiche, scienze agrarie e forestali, paesaggio e natura.
3. In relazione alla materia e alle problematiche trattate, il Direttore di Dipartimento responsabile della VTAP può sentire anche i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici.
4. Il Direttore di Dipartimento responsabile della VTAP deve espressamente motivare qualora si discosti dalle determinazioni espresse, in sede di comitato, dai rappresentanti delle strutture regionali di cui al comma 2.
5. Fino alla nomina del Direttore di Dipartimento responsabile della VTAP, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore del Dipartimento responsabile della Valutazione Tecnica Regionale (VTR).
6. Il Direttore di Dipartimento responsabile della VTAP assume le funzioni di Autorità Regionale Competente per l'attuazione della Rete Ecologica europea Natura 2000.

Art. 11 – Effetti del piano del parco e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione

1. Per ciascuno dei parchi e delle riserve istituiti ai sensi degli articoli 8 e 9, è formato un piano allo scopo di assicurare la necessaria protezione e valorizzazione. Il piano assorbe e fa propri i contenuti e le prescrizioni del piano paesaggistico regionale d’ambito.
2. Il piano del parco, fatto salvo quanto previsto dal PTRC, è sovraordinato ai piani territoriali e urbanistici e ad ogni altro strumento di pianificazione di settore, con esclusione dei piani paesaggistici redatti ai sensi degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Qualora il piano preveda puntuali e specifici interventi di valorizzazione delle aree, questi rilevano ai fini del pubblico interesse e il relativo progetto è dichiarato indifferibile ed urgente.
3. Il piano del parco delle aree protette assorbe ed esplica le funzioni dei piani di gestione delle aree Natura 2000 affidate all’ente parco.

Art. 12 – Contenuti del piano del parco

1. Il piano, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, determina:
 - a) l'articolazione delle aree in zone diverse, secondo la classificazione prevista dall'articolo 15 e seguenti;
 - b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'Ente gestore;
 - c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione pubblica dei beni, devono essere espropriate;
 - d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonché la regolamentazione delle attività consentite, al fine di evitare disturbi ed impatti al patrimonio naturalistico, con particolare attenzione alle attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili;
 - e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;
 - f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per la loro regolazione.
2. Il piano del parco deve avere, quale contenuto minimo, i seguenti elaborati:
 - a) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione del piano;
 - b) rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione dell'area in zone distinte, nonché l'assetto naturalistico, agricolo e forestale della zona distinguendo tra stato di fatto e stato di progetto;
 - c) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera d), del comma 1, nonché la regolamentazione delle attività consentite;
 - d) un programma finanziario di massima.
3. Alla formazione del piano del parco provvede l'Ente gestore del parco o della riserva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento istitutivo.

Art. 13 – Procedimento di formazione del piano del parco

1. L'Ente gestore del parco o della riserva elabora un documento preliminare secondo quanto previsto dall'articolo 12 e lo trasmette agli Enti locali interessati. Per l'esame del documento preliminare si assume il metodo della concertazione e della partecipazione di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2004, come disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
2. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 1, l'Ente gestore del parco o della riserva adotta il piano.
3. Entro trenta giorni dall'adozione, il piano del parco è depositato presso la segreteria del parco o della riserva interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito, ciascun soggetto interessato può presentare osservazioni.
4. Il Presidente del parco o della riserva, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, trasmette alla Giunta regionale il piano del parco adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.
5. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, previo parere in materia di VINCA e VAS e del parere della VTAP di cui all'articolo 10 della presente legge, trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione il piano del parco adottato con le osservazioni pervenute, corredato dei pareri e delle eventuali proposte di modifica. Il piano è approvato con delibera del Consiglio regionale e acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del relativo provvedimento di approvazione.
6. Le varianti generali al piano del parco sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo.
7. Le varianti parziali che non incidono sulla zonizzazione e sulle relative norme del piano sono approvate dalla Giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere rilasciato dalla VTAP.
8. Le varianti al piano acquistano efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del relativo provvedimento di approvazione.

Art. 14 – Istituzione dei parchi e delle riserve di interesse locale

1. I parchi e le riserve di interesse locale sono aree terrestri, fluviali, lacustri o lagunari di limitata estensione che comprendono aree naturali o seminaturali importanti per la tutela della biodiversità, del paesaggio, della storia e della cultura locale e per potenziare la funzionalità delle aree verdi periurbane il cui contesto è stato particolarmente impoverito dai processi di urbanizzazione. Sono istituiti dagli enti locali e gestiti dagli stessi.
2. Gli Enti locali, nonché le Comunioni familiari montane, anche associate tra loro, possono istituire nel proprio territorio, prioritariamente negli ambiti previsti dal PTRC, parchi e riserve regionali di interesse locale, per i fini e secondo i principi di cui alla presente legge.
3. L'individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui al comma 2 nel rispettivo strumento di pianificazione strategica territoriale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.
4. Dalla data di adozione dello strumento di cui al comma 3 e fino all'approvazione del Piano del parco, l'area oggetto di istituzione del parco o della riserva è soggetta al regime provvisorio di salvaguardia da definirsi col provvedimento di individuazione.
5. Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un piano, con i contenuti di cui all'articolo 12.
6. Ai fini del procedimento del piano, si applica l'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004.
7. Gli Enti locali, nonché le Comunioni familiari montane anche associate e gli usi civici qualora costituiti in amministrazioni, che abbiano istituito un parco o una riserva, provvedono alla loro gestione.

Capo II – Classificazione delle zone

Art. 15 – Classificazione

1. Il Piano del parco articola il territorio in zone omogenee in relazione ai suoi usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:
 - a. zona di protezione integrale: è l'area nella quale è prevalente la protezione assoluta dell'ambiente naturale rispetto a qualsiasi altra destinazione d'uso;
 - b. zona di protezione generale: è l'area nella quale la protezione dell'ambiente naturale prevale rispetto alle utilizzazioni antropiche, che sono consentite nella forma tradizionale e compatibilmente con le esigenze di conservazione degli ecosistemi presenti; sono consentite nuove costruzioni ed opere unicamente per permettere il proseguimento delle attività agricole, forestali e turistiche esistenti;
 - c. zona di promozione economica e sociale: è l'area nella quale il territorio è caratterizzato da superfici urbanizzate ed urbanizzabili nelle quali debbono essere prioritariamente realizzate le nuove edificazioni e le nuove attività produttive, funzionali alla fruizione del parco ed alla utilizzazione e trasformazione delle sue risorse.

Art. 16 – Zona di protezione integrale

1. Nelle zone sottoposte a regime di protezione integrale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi di protezione dell'ambiente o di ricostituzione degli equilibri naturali, eseguiti dall'Ente gestore o previo suo nulla osta.
2. Le zone di cui al comma 1 devono essere, di massima, individuate in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti e attività produttive incompatibili.
3. L'accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo le norme del piano del parco e dei regolamenti adottati dall'Ente gestore.
4. All'interno delle zone di cui al presente articolo può essere consentito l'esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di ristoro, anche in gestione a terzi, su autorizzazione dell'Ente, revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.
5. Ogni altra attività sarà disciplinata dal piano del parco e relativo regolamento nel rispetto della protezione dell'ambiente e della natura.

Art. 17 – Zona di protezione generale

1. Nella zona di protezione generale la protezione dell'ambiente naturale prevale rispetto alle utilizzazioni antropiche, consentite nella forma tradizionale e compatibilmente con le esigenze di conservazione degli ecosistemi presenti; nuove costruzioni ed opere sono consentite unicamente per permettere il proseguimento delle attività agricole, forestali e turistiche esistenti;
2. Nelle zone di protezione generale è consentito l'esercizio, a cura dell'Ente gestore o di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano del parco.
3. Il piano del parco può, altresì, consentire l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, purché funzionali alle attività agro silvo-pastorali.
4. Possono rientrare nelle zone di cui al presente articolo le terre di uso civico o del patrimonio regoliero.

Art. 18 – Zona di promozione economica e sociale

1. È l'area nella quale il territorio è caratterizzato da superfici urbanizzate e quelle destinate all'urbanizzazione negli strumenti di pianificazione territoriale comunale in vigore all'atto dell'approvazione della presente legge nelle quali debbono essere prioritariamente realizzate le nuove edificazioni e le nuove attività produttive, funzionali alla fruizione del parco ed alla utilizzazione e trasformazione delle sue risorse.
2. Le zone di cui al comma 1 sono ricomprese nella perimetrazione del parco e della riserva. La relativa disciplina è stabilita dal piano del parco di cui all'articolo 11 nel rispetto delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva.

Capo III – Attività e Interventi

Art. 19 – Attività nel territorio del parco e delle riserve

1. Nei parchi e nelle riserve la pianificazione di governo del territorio e comunque gli interventi che possono alterare in modo permanente l'assetto ambientale e delle risorse naturali sono subordinati alla verifica di compatibilità con il piano del parco e con i contenuti della legge istitutiva, mediante il nulla osta dell'Ente gestore del parco o della riserva da rilasciare nei termini di legge. Decorsi tali termini, il nulla osta si intende reso favorevolmente, purché sussista la compatibilità con il Piano asseverata da un tecnico abilitato.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni e prescrizioni atte a garantire la minore interferenza con il sistema naturale ed ambientale.
3. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi e delle riserve regionali, le funzioni amministrative di cui all'articolo 45 bis, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004 sono esercitate dai Comuni inseriti nell'elenco degli enti idonei o loro sostituti ai sensi dell'articolo 45 quater della medesima legge regionale.
4. Entro un anno dall'emanazione della presente legge, la Giunta regionale adotta una apposita direttiva per fissare le modalità di rilascio del nulla osta nonché le tipologie di opere che possono essere escluse dal rilascio dello stesso.

Art. 20 – Gestione faunistica

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 394/1991 in materia, nel territorio dei parchi e delle riserve regionali la gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché della tutela degli habitat indispensabili per la loro conservazione in uno stato soddisfacente.
2. Sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano ritenuti necessari per assicurare la funzionalità ecologica degli ecosistemi naturali e la compatibilità con le attività agricole, zootecniche, forestali della pesca che sono svolte all'interno del territorio dei parchi e delle riserve regionali, nonché gli interventi necessari per la sicurezza idraulica.
3. Le attività di controllo devono essere effettuate prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli enti di gestione avvalendosi del proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzati; in caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il preventivo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
4. L'esercizio della pesca è consentito, al di fuori delle aree sottoposte al regime di zona di protezione integrale nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano del parco. Fino all'adozione del piano del parco valgono le norme previste dai vigenti strumenti regionali di settore.

Art. 21 – Fauna e flora spontanea

1. All'interno dei parchi e delle riserve è vietato raccogliere o distruggere la flora; l'eventuale raccolta di piante a scopi scientifici o didattici deve essere autorizzata dall'Ente gestore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, è vietata qualsiasi forma di cattura degli animali; l'Ente gestore, previo parere dell'ISPRA, può autorizzare la cattura di animali per scopi scientifici nel rispetto della disciplina statale e comunitaria sulla tutela della fauna selvatica.

Art. 22 – Veicoli e natanti

1. Nei parchi e nelle riserve la circolazione e la navigazione a motore sui corpi idrici non sono consentite, salvo che nelle aree o nei corsi d'acqua in cui esse sono espressamente previste dal piano del parco, che può fissare limiti in relazione alla potenza dei motori e alle altre esigenze della natura.
2. In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e della valorizzazione ambientale, l'Ente gestore può in ogni caso vietare o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d'acqua o a percorsi specifici la circolazione e la navigazione a motore.
3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli agricoli ed ai mezzi di servizio forestali o dell'ente parco.
4. Nel territorio del Parco Naturale Regionale del Delta del Po la circolazione e la navigazione a motore sui corpi idrici è consentita secondo le disposizioni normative regionali vigenti per la navigazione delle acque interne e della navigazione marittima. Il piano del parco può fissare più appropriati limiti in relazione alla potenza dei motori ed alla velocità di circolazione e navigazione ed ogni altra limitazione giustificata da esigenze di tutela della natura.

Art. 23 – Regolamento di attuazione

1. Al fine di definire puntualmente le modalità di gestione del parco o della riserva, l'Ente gestore emana il regolamento, nel rispetto della presente legge, della legge istitutiva e del piano del parco.
2. Il regolamento di attuazione viene approvato dall'Ente parco, previo parere della struttura regionale competente per materia.

Art. 24 - Programma di attuazione delle attività

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano del parco e successivamente ogni tre anni, l'Ente gestore adotta un programma di attuazione delle proprie attività che indica, rispetto alle disponibilità finanziarie, le opere e le iniziative da assumere al fine di soddisfare gli scopi che hanno determinato l'istituzione del parco o della riserva, nonché l'ordine di priorità degli interventi, al fine di un loro coordinamento con le iniziative e le opere in programma nei territori finitimi.

<p>Allegato __B__ alla Dgr n. del</p> <p>pag. 26/49</p>	
--	--

Art. 25 – Patrimonio regionale nelle aree protette

1. Ove nel territorio del parco o della riserva siano compresi beni costituenti il patrimonio forestale regionale, la gestione dello stesso può essere affidata dalla Giunta regionale all’Ente gestore mediante apposita convenzione.

Capo IV – Organizzazione dei parchi regionali

Art. 26 – Gestione

1. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo dei parchi, coordina le iniziative e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, della gestione e della comunicazione.
2. La gestione dei parchi regionali é affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio, denominato ente di gestione e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.
3. L'ente di gestione provvede all'adempimento delle funzioni relative ai propri compiti istituzionali avvalendosi della collaborazione e degli indirizzi tecnici forniti dalla Giunta Regionale attraverso la struttura competente in materia di parchi ed aree naturali protette.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo, non si applicano al Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, per il quale trova applicazione la legge istitutiva, data la natura giuridica privata delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco stesso.

Art. 27 – Organi

1. Sono organi del parco:
 - a) il Presidente del Parco;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) il Revisore dei Conti.

Art. 28 – Presidente dell’Ente parco

1. Il Presidente del Parco è designato e nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, fra i cinque componenti del Consiglio direttivo in base alle specifiche competenze ed esperienze in materia amministrativa, di programmazione e di pianificazione naturalistico ambientale.
2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell’Ente, il coordinamento dell’attività, le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, l’adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Ulteriori funzioni sono assegnate dallo Statuto dell’Ente.
3. Al Presidente spettano il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nonché un’indennità di carica, quantificata con successivo provvedimento dalla Giunta regionale.
4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento dell’esercizio delle funzioni del Presidente, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina del successore, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività, nelle more della nomina del Presidente, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 29 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
La sua composizione è la seguente:
 - a) tre componenti proposti dalla Comunità del Parco, di cui almeno uno è rappresentante della Regione, dotati di un adeguato curriculum in relazione alla tipologia di incarico a cui sono chiamati;
 - b) un componente sulla terna proposta dalle Associazioni legate al mondo produttivo e dalle Associazioni faunistiche venatorie;
 - c) un componente sulla terna proposta dalle Associazioni ambientaliste, sociali, culturali e dal mondo scientifico.
2. I componenti di cui ai punti b) e c) sono scelti tra terne di persone particolarmente qualificate in materia ambientale, naturalistica e giuridica che abbiano presentato la propria candidatura
3. Nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dalla Comunità del Parco, il Consiglio Direttivo definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione.
4. Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo deliberare sugli indirizzi, direttive, criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa dell'organizzazione dell'ente, sulle disposizioni generali per l'organizzazione, il funzionamento, la vigilanza sugli uffici dell'ente, sugli atti di organizzazione generale.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento dell'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio Direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina del successore, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, un Vicepresidente, il quale funge da Presidente in caso di impedimento del medesimo.
7. Nelle more dell'approvazione dello Statuto, che ne disciplina le funzioni, il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed, in particolare, i regolamenti del parco, i bilanci, il piano del parco e le relative varianti.
8. Ai componenti del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente al quale spetta quanto previsto all'articolo 28 della presente legge, spettano il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nonché un gettone di presenza, quantificato con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Art. 30 – Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dal Sindaco, o da un suo sostituto, dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, nonché da due rappresentanti indicati, dalla Regione, e da un rappresentante indicato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana territorialmente competente. Il sostituto del sindaco è designato dal consiglio comunale.
2. I componenti della Comunità del Parco sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente; alle riunioni partecipa di diritto il Direttore; la Comunità orienta l'attività complessiva dell'Ente e delibera in merito a tutte le questioni generali come meglio definito dallo statuto ed in particolare su:
 - a) lo statuto;
 - b) i bilanci;
 - c) i regolamenti;
 - d) la proposta di piano.
4. La Comunità del parco è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente del parco o da un terzo dei suoi componenti; propone la terna di nominativi per la nomina dei tre componenti del Consiglio Direttivo da parte del Presidente della Giunta Regionale.
5. Ai componenti della Comunità del Parco spettano il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

Art. 31 – Revisore dei Conti

1. Le funzioni di Revisore dei Conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", che rimane in carica per la durata della legislatura.
2. La Giunta regionale, con le medesime modalità di cui al comma 1, nomina altresì il membro supplente.
3. Il Revisore dei Conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, secondo le norme e i regolamenti di contabilità vigenti, di fonte comunitaria, statale e regionale.
4. Al revisore compete un'indennità di carica annua lorda pari al settanta per cento dell'importo massimo stabilito all'[articolo 3](#) della [legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64](#) e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'[articolo 5](#) della medesima legge regionale.

Art. 32 – Consulta del Parco

1. Gli Enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione ed improntano la propria attività gestionale e le proprie scelte pianificatorie e programmatiche alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello Statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Ente parco si avvale, secondo le modalità previste dallo statuto, della Consulta del parco, organismo consultivo rappresentativo delle associazioni ambientaliste e scientifiche, delle associazioni di promozione delle attività turistiche, sociali e culturali, delle associazioni legate alle attività produttive agricole e non agricole, delle associazioni venatorie ed ittiche e delle associazioni di volontariato aventi una rilevante rappresentatività sul territorio interessato dal Parco.
3. La Consulta del Parco in particolare esprime proposte e pareri:
 - a) sui regolamenti del parco;
 - b) sul Piano del parco;
 - c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.
4. Il parere della Consulta del Parco deve essere reso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte di atti. Trascorso tale tempo si prescinde dal parere.
5. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.
6. La Consulta del Parco propone al Presidente della Giunta Regionale le due terne di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'articolo 29.
7. La Consulta del Parco è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'Ente.
8. Ai componenti della Consulta del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

Art. 33 – Direttore e personale

1. La funzione di Direttore in ogni singolo parco è svolta da personale di comprovata esperienza in gestione tecnica e amministrativa dei sistemi naturali nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La funzione di Direttore potrà essere svolta da personale regionale e dei Parchi con qualifica di Dirigente o di Posizione Organizzativa “A” o da personale esterno assunto, previa procedura selettiva, secondo le modalità previste per il personale degli enti locali dalla vigente legislazione in materia, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile.
3. Il Direttore dei parchi:
 - a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Ente parco verso l'esterno;
 - b) assume la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa;
 - c) è responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica fissata dalla Giunta Regionale;
 - d) attua i piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio Direttivo;
 - e) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
 - f) svolge gli ulteriori compiti assegnati dallo Statuto.
4. L'ente svolge la sua attività con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico ed economico per il personale degli enti locali, ovvero da personale comandato o distaccato da parte degli enti locali territorialmente interessati e dalla Regione.

Art. 34 – Comitato tecnico scientifico del parco

1. Per garantire l'apporto del mondo scientifico all'attività gestionale dei parchi è prevista la costituzione di un comitato tecnico scientifico del parco con funzioni consultive.
2. Il Comitato, composto da massimo 7 componenti proposti da ciascun Parco, nel sono nominati con decreto del Presidente del Parco e sono scelti tra esperti nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze agro-forestali, geologia, scienze ambientali, giuridiche, economiche.
3. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Presidente del Parco o da un suo delegato.
4. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su questioni riguardanti i valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.
5. Il Comitato, inoltre, esprime parere obbligatorio non vincolante sulle seguenti materie:
 - a) piano del parco;
 - b) regolamenti;
 - c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo.
6. Alle sedute del comitato partecipa di diritto il Direttore del parco.
7. Ai componenti del comitato tecnico scientifico spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per lo svolgimento dell'attività.
8. Il funzionamento del Comitato è stabilito dal regolamento del Parco.

Art. 35 – Statuto

1. Gli enti di gestione dei parchi adottano un proprio Statuto, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Lo statuto indica e stabilisce criteri generali di funzionamento tenendo conto delle peculiarità di ciascuna area interessata al fine di migliorare la funzionalità dell'Ente stesso. Disciplina le attività dell'Ente e ogni altro aspetto relativo al funzionamento degli organi dello stesso non espressamente disciplinato dalla presente legge.
3. Gli Statuti dei parchi già istituiti devono essere adeguati alle previsioni di cui alla presente legge entro il termine di cui all'articolo 46, comma 1, decorsi i quali, il mancato adeguamento comporta, previa diffida a provvedere, la nomina di un commissario ad acta.

Art. 36 – Nomina, decadenza degli organi e limitazione dei mandati

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si rinvia alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
2. La carica di Presidente del parco, di componente del Consiglio Direttivo o di Revisore dei Conti può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

Capo V – Interventi di finanziamento

Art. 37 - Finanziamento dei parchi e delle riserve

1. Gli Enti gestori dei parchi e delle riserve stabiliscono i piani annuali delle attività sulla base delle disponibilità di bilancio reperite facendo ricorso in ordine prioritario:
 - a) alle risorse proprie derivanti dall'applicazione di tariffe per gli utilizzi collettivi del parco o della riserva, dai canoni di concessione dei beni appartenenti all'Ente gestore e dalle sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 43;
 - b) alle somme versate dagli Enti locali;
 - c) alle risorse finanziarie da parte della Regione del Veneto.
2. Le risorse finanziarie regionali destinate alla Rete ecologica regionale, riguardano:
 - a) risorse destinate alla gestione delle aree protette regionali da assegnare direttamente ai rispettivi Enti di gestione;
 - b) risorse destinate alla promozione del Rete ecologica regionale, di sue parti o componenti, di diretta gestione della Giunta regionale;
 - c) risorse destinate agli investimenti delle aree protette regionali da assegnare direttamente ai rispettivi Enti di gestione.
3. Il riparto del contributo previsto al comma 2, lettera b), deve avvenire secondo criteri di equità distributiva tenendo proporzionalmente conto dei fattori che maggiormente incidono nella gestione oltre che delle spese fisse.
4. Il riparto delle risorse regionali di cui al comma 2 lettera c) privilegia i progetti di gestione e le iniziative di investimento promosse e realizzate congiuntamente da più aree protette.

Art. 38 – Promozione degli interventi di investimento negli Enti parco

1. Gli Enti parco sono intesi quali luoghi prioritari di finanziamento per promuovere iniziative di “green economy” e “soft economy” compatibili con le finalità dell’area protetta.
2. Al fine di qualificare le aree dei parchi e delle riserve regionali, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.
3. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti come finanziabili dal piano del parco, al servizio dell’attività dei parchi e delle riserve regionali e di interesse locale, qualora dette opere e manufatti siano stati danneggiati da atti di vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.
4. Le attività agricole, quelle forestali, turistiche e della pesca, esercitate nelle aree protette, in conformità con gli strumenti di pianificazione e di regolazione delle stesse rientrano prioritariamente tra le attività economiche locali da qualificare e da valorizzare.

Titolo III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po

Art. 39 – Indirizzi per l’istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po.

1. Al fine di garantire la gestione unitaria del territorio del Delta del Po per una sua più efficace tutela e valorizzazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, propone un’intesa alla Regione Emilia Romagna con la quale definire i tempi ed il percorso istitutivo del parco interregionale del Delta del Po, ispirandosi ai principi di leale cooperazione istituzionale, di economicità e semplificazione amministrativa.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è impegnata a riferire al Consiglio sull’intesa di cui al comma 1 per gli adempimenti conseguenti.

Art. 40 – Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia

1. Il soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Entro 60 giorni dalla costituzione dell'Ente di gestione il soggetto gestore provvede alla costituzione degli organi di gestione secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Entro 180 giorni dalla sua nomina il Consiglio Direttivo provvede a nominare un nuovo comitato tecnico scientifico secondo le disposizioni previste dall'articolo 34 della presente legge.
4. L'Ente parco succede nella Comunità Montana della Lessinia, in relazione ai rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e di lavoro in essere, previa ricognizione e relazione alla Giunta regionale e approva la medesima ricognizione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Tutti i riferimenti alla Comunità Montana della Lessinia presenti nella Legge regionale n. 12 del 30 gennaio 1990 sono sostituiti dall'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Allegato__B__ alla	
Dgr n.	del
	pag. 42/49

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Vigilanza

Art. 41 – Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente ogni tre anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 42 – Vigilanza

1. Salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive la vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente legge, dal piano naturalistico e dal regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge, è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale e al personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 – Sanzioni amministrative

1. Per le attività, comunque compiute in violazione delle norme stabilite nell'articolo 19, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 40.000,00, in proporzione al valore delle attività intraprese e al danno arrecato all'ambiente.
2. Alla violazione dei divieti previsti negli articoli 20 e 21 si applica la sanzione amministrativa più grave prevista da leggi statali o regionali; in assenza di tali disposizioni normative, si applica una sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00
3. Per ogni altra violazione delle norme contenute nella presente legge, per la quale le disposizioni in vigore non prevedano una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, si applica una sanzione da euro 100,00 a euro 500,00 in rapporto alla gravità della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni valgono le norme previste dalla [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "*Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" e della legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e loro successive modificazioni.
5. In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

Art. 44 – Intervento sostitutivo

1. In caso di ritardi od omissioni nella gestione delle aree protette, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito Commissario per il compimento degli atti obbligatori per legge, degli adempimenti previsti dai Piani dei parchi e delle riserve e per ogni altra attività obbligatoria prevista dalla presente disciplina.

Capo II - Norme transitorie e finali

Art. 45 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, lettera a), quantificati in euro 4.450.000,00 per l'esercizio 2012 e in euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, lett. b), quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione dell'articolo 38, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0101 "Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico" del bilancio di previsione 2012.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni di bilancio necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall'approvazione della presente legge.

Art. 46 – Norme transitorie

1. La presente legge trova applicazione decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i parchi e le riserve naturali già istituiti devono adeguare la propria disciplina e l'organizzazione. Dal medesimo termine decadono gli organi esistenti all'entrata in vigore della presente legge e si provvede alla loro sostituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi i contratti in essere dei direttori per i quali si provvede alla data della rispettiva scadenza.
3. In caso di inadempimento alle disposizioni di cui al comma 2, si provvede per il tramite di un commissario a tal fine nominato dal Presidente della Giunta regionale.
4. Ai fini del riordino previsto dalla presente legge, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, definisce il nuovo assetto organizzativo dei parchi anche con riferimento alle corrispondenti risorse umane e strumentali.

Art. 47 – Abrogazioni

1. Decorsi i centottanta giorni di cui all'articolo 46, comma 1, sono e restano abrogate:
 - a) la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “*Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali*”;
 - b) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 35 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “*Norme per l’istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei*”;
 - c) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “*Norme per l’istituzione del Parco Regionale Naturale della Lessinia*”;
 - d) gli articoli 12 e 16 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 “*Norme per l’istituzione del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo*”;
 - e) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 29 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 “*Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile*”;
 - f) gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 24, 25, 26, 27 e 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “*Norme per l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po*”;
 - g) l’articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “*Provvedimento Generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)*”;
 - h) il comma 1 dell’articolo 45 quinquies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*”.

Art. 48 – Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.